



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GERMONTANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2008

Nuove disposizioni in materia di esenzione dall'obbligo di presentazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori per talune categorie di contribuenti IVA

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 37 commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, reca una modifica dell'articolo 8-bis regolamento di cui al del decreto della Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che reintroduce l'obbligo, per i contribuenti IVA, di presentare all'Amministrazione finanziaria l'elenco clienti e fornitori.

Tale obbligo, soppresso dal decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, riporta alla luce un provvedimento che aveva

provocato per diverso tempo difficoltà operative non indifferenti per le aziende.

Giova inoltre ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 21 stabilisce che fra i dati obbligatori della fattura vi sono: la data di emissione, il numero progressivo, la ditta (denominazione o ragione sociale), la partita IVA dell'emittente, la natura, qualità e quantità dei beni ceduti e servizi prestatati, la base imponibile, il valore normale dei beni, l'aliquota applicata.

Con l'obbligo imposto dal citato decreto-legge n. 223 del 2006, si overa di un lavoro mastodontico gli studi professionali e le stesse imprese che dovranno andare a cercare, contattare e richiedere, il codice fiscale di tutte quelle imprese (in particolare modo le ditte individuali) che non hanno mai ritenuto di dovere indicare tale dato nei documenti fiscali.

Il presente disegno di legge reca un articolo che prevede l'esclusione in via definitiva dall'obbligatorietà di presentazione dell'elenco clienti e fornitori dei contribuenti in contabilità semplificata, i liberi professionisti e le ditte individuali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto della Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i contribuenti in contabilità semplificata, i liberi professionisti e le ditte individuali.

